

COMUNE DI VICENZA

P.G.N. 92830
del 29.6.2020

ATTO DI CONCESSIONE

TRA

il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dalla dott.ssa Elena Munaretto, Direttore del Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione, domiciliata per la carica a Vicenza presso la sede comunale di Palazzo del Territorio, Levà degli Angeli, 11, che agisce in esecuzione della determinazione n. 985 del 17 giugno 2020

E

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Aquarea Vicenza" C.F. 94009550248, con sede in via Zamenhof 813 a Vicenza, rappresentata dal sig. ing. Mario Carlotto, nato a Lonigo (VI) il 09.05.1968, residente ad Arcugnano in via Mistrorigo, 40 – in qualità di Presidente

si conviene quanto segue

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La presente concessione ha per oggetto la gestione dell'Impianto Natatorio di San Pio X° in via Giuriato, 103 a Vicenza, affidato nello stato di fatto in cui si trova al momento della consegna, come da apposito verbale redatto e composto da:

- vasca grande mt 25x16, profondità da mt 1.30 a mt. 1.70 con area pavimentata perimetrale;
- vasca piccola mt 24x15 con giochi e scivoli con area pavimentata perimetrale;
- n. 15 docce;
- n. 15 cabine cambio costume;
- n. 6 wc;
- n. 4 lavabi;
- n. 3 orinatori;
- spogliatoi M/F con in totale 117 armadietti con moneta o chiave;
- locale infermeria primo soccorso;
- n. 6 locali tecnici (sala filtri, centrale termica, n. 2 depositi/ripostigli, spogliatoi personale);
- n. 2 vasche lavapiedi esterne e varie colonne docce esterne;
- area verde solarium;
- locale bar e ristoro privo di attrezzatura;
- recinzione esterna in muratura o rete con siepe alto fusto;
- n. 3 cancelli carrai.

L'impianto natatorio dovrà essere riconsegnato alla scadenza, nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

2. PRESTAZIONI RICHIESTE E MODALITA' DI ESECUZIONE

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni indicate nel presente atto, delle modalità di gestione dell'impianto natatorio comunale e annesso bar, nonché al rispetto dei regolamenti comunali e delle normative vigenti in materia di gestione di impianti sportivi, tenuto conto che l'attività sportiva ricreativa e motoria svolge un importante ruolo educativo e formativo, soprattutto per le fasce di popolazione più giovane.

Il concessionario dovrà favorire la diffusione e la pratica del nuoto libero (aperto a tutti), degli sport natatori mediante organizzazione di attività di animazione, ginnastica, centri ricreativi estivi per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, di corsi per bambini, ragazzi e adulti, differenziati per ciascuna delle categorie, in ragione delle diverse capacità, nonché degli sport natatori nell'ambito delle norme F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto) nel rispetto del presente contratto. Tutto il personale preposto all'attività natatoria dovrà possedere apposito brevetto F.I.N., mentre tutto il personale incaricato delle altre attività previste dovrà essere adeguatamente preparato e in possesso delle qualifiche professionali richieste

dalle vigenti normative in funzione delle attività organizzate e gestite (ISEF – Animatore, etc.).

Il concessionario è tenuto a:

- in ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nelle disposizioni emanate dagli organi istituzionali nonché ad ogni successiva disposizione che potrà essere emanata dalle autorità competenti nel corso della durata della concessione;

- servizio di apertura, chiusura, sorveglianza, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dell'impianto di cui al punto 1. L'apertura dell'impianto dovrà essere garantita, preferibilmente dal lunedì alla domenica, per circa 8-10 ore, comprese tra le ore 9 e le ore 19.30 e comunicata al Comune – Ufficio Sport. Eventuali ulteriori prolungamenti d'orario dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune;

- provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria dell'impianto, all'approvvigionamento di tutto il materiale di consumo, di tutti i prodotti e le attrezzature necessarie per effettuare le operazioni di pulizia, disinfestazione, disinfezione, gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto e a quant'altro si renda necessario per garantire la sua efficienza e funzionalità;

- svolgere l'attività di pulizia e di manutenzione in modo da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive;

- mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da riconsegnarlo al Comune proprietario al termine del periodo di concessione in perfetto stato di funzionalità, salvo il normale deperimento d'uso, secondo quanto indicato nella stesura del verbale di consegna;

- non apportare alcuna modifica, neanche migliorativa, all'impianto senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune;

- garantire il funzionamento degli impianti, delle attrezzature e dei servizi con il controllo periodico della qualità delle acque di balneazione e il monitoraggio continuo dei valori di cloro, PH, sali minerali e filtri;

- mettere a disposizione del pubblico un congruo numero di ombrelloni, sedie, sdraio e lettini;

- garantire il servizio bar durante gli orari di apertura dell'impianto con personale in numero adeguato, in possesso di tutte le competenze e di tutti i requisiti prescritti dalle vigenti normative, nell'osservanza di tutte le disposizioni amministrative, fiscali ed igienico-sanitarie vigenti in materia e con l'obbligo di esporre – in luogo facilmente visibile – il listino dei prezzi;

- assumersi gli oneri relativi e conseguenti all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a carattere stagionale;

- provvedere a proprie spese all'arredamento e alle attrezzature del bar, nonché altre ed eventuali strutture mobili (quali tavolini, sedie a sdraio per l'esterno, arredo spogliatoi, arredi locali segreteria/cassa, etc.);

- presentare, prima dell'inizio dell'attività la SCIA ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. per la gestione dell'impianto natatorio e la SCIA sanitaria per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;

- garantire l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;

- informare gli utilizzatori degli impianti circa le regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal "Piano della Sicurezza", dai regolamenti comunali e da tutte le norme vigenti in materia;

- provvedere a proprie spese a garantire il servizio di vigilanza, sorveglianza e custodia diurna e notturna dell'impianto;

- tenere il volume della musica all'interno dell'impianto ad un livello tale da non arrecare disturbo alle abitazioni ubicate nelle immediate vicinanze, comunque nel rispetto dei limiti di emissione sonora previsti dal vigente Piano di zonizzazione acustica. La diffusione della musica dovrà in ogni caso essere sospesa dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Tutte le prestazioni oggetto del presente affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate. Gli eventuali possibili casi di forza maggiore saranno valutati dal Comune. In ogni caso d'interruzione del servizio per caso di forza maggiore, il concessionario dovrà provvedere ad avvisare preventivamente, ed in maniera idonea, l'utenza.

Il Comune potrà utilizzare l'impianto per lo svolgimento di manifestazioni sportive, o d'altro genere, anche solo patrocinate, previo preavviso al concessionario e per un numero di giornate non superiori a due.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE

Il contratto ha validità per il periodo dal 27 giugno 2020 al 30 settembre 2020, senza necessità di preavviso o disdetta.

A insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, il servizio può essere sospeso in qualsiasi momento, qualora ciò si rendesse necessario per una diversa destinazione dell'impianto o per esigenze organizzative sopravvenute nel corso dell'affidamento.

4. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI DI UTILIZZO IMPIANTO

È fatto divieto di subappaltare, subaffittare, sublocare o delegare a terzi la gestione della struttura o quanto oggetto del presente contratto, pena la decadenza di diritto dall'affidamento, salva ogni e qualsivoglia ulteriore azione, civile e penale, per il risarcimento di qualsivoglia danno.

Il concessionario è inoltre tenuto a:

- versare al Comune il canone secondo quanto previsto dall'offerta presentata;
 - attivare ed intestare a proprio nome il contratto telefonico e dell'eventuale linea internet e a provvedere al pagamento dei relativi canoni;
 - garantire la raccolta e lo smaltimento differenziato dei rifiuti in base alle norme vigenti nel Comune e assumere a proprio carico i relativi oneri;
 - provvedere al reperimento di tutto il personale necessario per il regolare funzionamento dell'impianto ed il regolare svolgimento delle attività organizzate;
 - provvedere a proprio carico, agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) e di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro e adottare tutti i comportamenti atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e l'incolumità degli addetti e dei terzi. In particolare, dovrà mettere in atto ogni azione per evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante l'esecuzione del servizio;
 - assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione del servizio. Il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale del concessionario o arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione del servizio;
 - adempiere agli obblighi verso eventuali dipendenti e/o collaboratori, ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento, assicurazioni obbligatorie, assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro, nel rispetto del vigente CCNL di categoria. Il concessionario risponde, in ogni caso, dell'operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il personale di salvataggio dovrà – durante l'espletamento del servizio – indossare apposito abbigliamento (maglietta o canotta) che ne consenta l'immediata individuazione, e dovrà essere presente in numero adeguato e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.
 - garantire la presenza costante di un adeguato ed idoneo numero di assistenti vasca, per la sorveglianza e la sicurezza degli utenti, in grado di prestare il primo soccorso in caso di incidente e malori;
 - garantire la presenza adeguata (in quantità e qualità) personale, munito dei titoli idonei per la conduzione degli impianti tecnologici.
- Il Comune resta comunque sempre estraneo dai rapporti intercorrenti tra il concessionario e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro. In ogni caso, il concessionario dovrà applicare ai lavoratori e ai prestatori d'opera, a qualunque titolo utilizzati presso l'impianto, le normative vigenti nel settore;
- gestire tramite i propri addetti l'afflusso del pubblico che accede all'impianto e il controllo sull'osservanza di tutte le norme di buon comportamento, di corretto uso degli spazi e delle attrezzature presenti nell'impianto;
 - custodire con cura tutte le chiavi dell'impianto sportivo consegnate dal Comune con apposito verbale sottoscritto per accettazione e non duplicarle o fornirle a terzi, se non previa autorizzazione del Comune - Ufficio Sport;
 - individuare e comunicare al Comune il nominativo e recapito del responsabile e coordinatore dell'impianto natatorio, il quale dovrà garantire la reperibilità. In particolare dovrà comunicare i nominativi e i recapiti dei responsabili della conduzione dell'impianto idro-termico-sanitario ed elettrico;
 - organizzare i servizi e le attività in conformità a quanto indicato nell'offerta tecnica presentata;
 - dotare l'impianto dei presidi e del materiale medico-sanitario previsto per il primo soccorso e controllo periodico della loro validità;
 - dotare l'impianto sportivo di un defibrillatore e di mantenerlo sempre in perfetta efficienza assicurando la presenza del proprio personale formato per il suo utilizzo in caso di necessità;
 - dare comunicazione immediata di eventuali criticità, impedimenti, danni, malfunzionamenti o guasti connessi allo svolgimento del servizio o che possano pregiudicare l'utilizzo in sicurezza della struttura;
 - ottenere le autorizzazioni e licenze necessarie per eventuali manifestazioni proposte;
 - consentire l'accesso agli impianti del personale delegato dal Comune e degli Enti preposti per effettuare verifiche periodiche sullo stato dell'impianto e delle attrezzature e sull'osservanza delle prescrizioni e per l'utilizzo della struttura;
 - vigilare sul divieto di fumo nella struttura sportiva;
 - non installare nell'area dell'impianto "slot machine" o qualunque altra macchina o attrezzatura che

favorisca il gioco d'azzardo;

- verificare periodicamente l'efficienza e la funzionalità degli estintori e, in generale, di tutti i sistemi antincendio presenti nell'impianto, come da normativa vigente;
 - versare imposte, tasse e canoni dovuti;
 - sostenere direttamente tutte le spese di gestione dei servizi tecnologici e relativi impianti, del personale e dei collaboratori, dei prodotti chimici e materiali vari per la manutenzione ordinaria, della gestione della sicurezza.
- Il gestore, oltre agli adempimenti sopra elencati, deve comunque assicurare il puntuale ed ottimale espletamento del servizio in argomento.

5. CANONE CONCESSIONARIO

Il canone per la concessione dell'impianto di cui al punto 1. è fissato in euro **2.050,00** (duemilacinquanta/00), comprensivo di IVA, da corrispondere al Comune entro il 31 luglio 2020.

In caso di ritardato pagamento sono dovuti al Comune gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino al pagamento. Qualora il ritardato pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo, e fino all'effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi moratori. Il saggio degli interessi di mora è calcolato ai sensi dell'art. 30, comma quarto, del D.M. LL.PP. 19.04.2000, nr.145.

6. TARIFFE E PROVENTI DELL'ATTIVITA' A FAVORE DEL CONCESSIONARIO

Spettano al concessionario gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso, degli abbonamenti, delle quote d'iscrizione ai corsi di nuoto, dei centri ricreativi estivi, della gestione del bar e di altri eventuali servizi e attività sportive e ricreative, nonché della vendita di accessori pertinenti con l'attività svolta nell'impianto.

Spettano altresì al concessionario gli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni e/o pubblicità commerciali esposte all'interno dell'impianto.

Le tariffe d'ingresso dell'impianto dovranno essere comunicate all'Amministrazione comunale e devono prevedere agevolazioni per particolari tipologie di utenti, secondo la proposta che sarà formulata al riguardo. Il concessionario deve sottoporre ad autorizzazione da parte dell'Ufficio Sport ogni eventuale altra proposta di tariffa per servizi non previsti dalla presente concessione.

Le tariffe d'ingresso devono essere esposte nell'impianto a cura del concessionario in modo ben visibile.

7. OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune di Vicenza è tenuto a:

- svolgere attività di sorveglianza e controllo sulle attività svolte e sul rispetto da parte del concessionario di tutti gli obblighi posti a suo carico. In particolare, compete al Comune, tramite i competenti uffici:
- il controllo del programma di utilizzo dell'impianto;
- la verifica delle fasce orarie e di apertura e chiusura ed eventuali integrazioni e modifiche nel rispetto sostanziale delle clausole contrattuali di affidamento;
- l'applicazione delle penalità e la dichiarazione di decadenza dal servizio;
- la valutazione delle cause del verificarsi di eventuali arresti di conduzione della gestione;
- ogni altra verifica volta a garantire il miglior servizio alla collettività;
- sostenere le spese per manutenzioni straordinarie all'impianto, fatta eccezione per gli interventi conseguenti a danni prodotti dalla mancata esecuzione della manutenzione ordinaria e derivanti da incuria e/o imperizia dell'aggiudicatario, da utenti o da terzi. Qualora si rendessero necessari lavori straordinari dovuti all'incompetenza, imperizia e negligenza nella manutenzione ordinaria e nella custodia da parte del concessionario, o per riparare danni cagionati per ragioni dolose, verrà dato corso alle procedure di legge per ottenere il giusto risarcimento
- la fornitura a proprie spese di tutte le utenze di energia elettrica, acqua, gas (per l'elettricità viene garantita la potenza max di 40 Kw/ora) ad esclusione della linea telefonica e internet che sono a carico del concessionario.

8. RESPONSABILITÀ

Il concessionario è responsabile, secondo le vigenti norme del Codice Civile, per ogni fatto o danno occorso a terzi in dipendenza della gestione stessa, dell'esercizio degli impianti e servizi gestiti ed organizzati in affidamento e terrà indenne il Comune da danni, responsabilità e molestie, dipendenti dalla gestione o in conseguenza di essa.

Il concessionario, inoltre, è responsabile nei confronti del Comune dei danni arrecati da terzi agli immobili, impianti, arredi, servizi e attrezzature date in concessione.

Il concessionario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e i terzi, nell'ambito della gestione dell'impianto e dello svolgimento delle attività ivi organizzate e gestite.

5. È inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente, causato per propria colpa o dolo, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio dell'affidamento, sotto il profilo civile e penale.

9. RICONSEGNA DELL'IMPIANTO AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

La riconsegna al Comune dell'impianto deve avvenire al termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento. Nel caso in cui il concessionario, invitato a presenziare alla riconsegna dell'impianto, non si presenti il giorno e l'ora stabiliti, il verbale sarà redatto dal rappresentante del Comune alla presenza di almeno due testimoni (anche dipendenti del Comune stesso). Nel caso in cui il concessionario, pur presente, non intenda sottoscrivere il verbale, il rappresentante del Comune ne darà atto nel verbale medesimo; tale verbale farà comunque fede fino a querela di falso.

L'atto di riconsegna consiste nella stesura di un verbale di restituzione dell'impianto previa ricognizione e verifica a cura dei competenti uffici comunali in contraddittorio con il concessionario – fermo restando quanto sopra previsto – della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi e risultanti dal verbale di consegna, fatte salve naturalmente le eventuali opere di miglioria e modifica apportate con il consenso del Comune ed il normale logorio d'uso.

10. ASSICURAZIONE CONTRO DANNI

Prima della consegna dell'impianto, con onere a proprio carico, il concessionario provvederà a contrarre adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi di incendio, furto, vandalismi, dolo di terzi e responsabilità civile verso terzi (e specificatamente verso gli utenti) posti in capo al concessionario in conseguenza di tutte le attività gestite od organizzate, con massimale unico pari ad almeno euro 5.000.000,00 per sinistro, salva, comunque, ogni e qualsivoglia azione, civile o penale, per la rifusione di eventuali maggiori o diversi danni, a persone o cose. La polizza dovrà altresì coprire anche gli eventuali danni che il concessionario possa arrecare all'impianto stesso. Ferma restando l'intera responsabilità del concessionario anche per gli eventuali danni eccedenti tali massimali il Comune, in qualità di titolare dell'impianto, è comunque da ritenersi esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, per atti o fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dal concessionario, dal personale utilizzato (sia esso dipendente o collaboratore, o sotto qualsivoglia forma utilizzato) e/o da frequentatori dell'impianto natatorio, nella gestione dei beni dati in affidamento.

La polizza assicurativa dovrà espressamente prevedere l'estensione delle garanzie suddette anche con riferimento all'organizzazione dei centri ricreativi estivi.

Copia delle polizze dovranno essere trasmesse al Comune all'atto della stipula del presente atto ma, comunque, prima dell'inizio della gestione.

11. RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

Qualora si riscontrino gravi, o reiterate, carenze e/o inadempienze, il Comune si riserva – previa formale diffida, da comunicare al concessionario via pec con preavviso non inferiore a giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi – di recedere dal presente affidamento e di sostituirsi nella gestione degli impianti o affidare ad altri la gestione stessa, senza che il concessionario possa vantare alcunché per indennità o danni o diritti.

Oltre all'ipotesi prevista dal comma precedente, il presente affidamento potrà essere risolto in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, anche nei seguenti casi:

- a) gravi o reiterate inadempienze (anche parziali) a quanto qui previsto e/o alle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia;
- b) reiterate e/o gravi infrazioni allè norme stabilite nel presente atto;
- c) gravi danni prodotti all'impianto ed alle attrezzature;
- d) ripetuta inosservanza alle norme igienico-sanitarie nella conduzione del servizio;
- e) ogni altra inadempienza che comprometta la natura di servizio pubblico del servizio affidato.

Nel caso di risoluzione della concessione devono essere consegnati al Comune, nei termini dallo stesso indicati, gli immobili, gli impianti, gli arredi e il resto delle attrezzature, così come descritti negli atti.

In ogni caso, è fatto salvo, comunque, il risarcimento del danno.

In caso di forza maggiore o fatto grave, la risoluzione della concessione avverrà previo assenso del Comune.

12. REVOCA DELLA CONCESSIONE

La revoca della concessione può avvenire in caso di contrasto con l'interesse pubblico prevalente. Il provvedimento di revoca regolerà anche i rapporti giuridici nel frattempo sorti.

La revoca della concessione comporta l'obbligo per il concessionario di restituire – a semplice richiesta del Comune – l'impianto in buono stato di manutenzione e determina, conseguentemente, la cessazione degli effetti della concessione stessa.

13. PUBBLICITÀ

Gli spazi pubblicitari all'interno dell'impianto verranno gestiti dal concessionario, previo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte del Comune. L'eventuale ricavo sarà di competenza del concessionario, che sarà tenuto al pagamento del tributo previsto dalle norme vigenti in materia.

14. NORME GENERALI

Tutte le spese relative a tasse, canoni, tariffe, imposte, ecc., comunque derivanti dal presente atto, sono a carico del concessionario.

15. PENALI

- La vigilanza e il controllo del servizio competono al Comune. Il concessionario è responsabile verso il Comune del buon e regolare andamento del servizio e della disciplina dei suoi dipendenti.

Incombe sul concessionario ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi tipo di danno derivante dall'esercizio agli utenti e a terzi.

- Il verificarsi di manchevolezze o inadempimenti (anche parziali) di servizio, imputabili al concessionario o derivanti da inosservanza, da parte di quest'ultima, delle norme contenute nel presente atto o delle norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo in materia, è contestato dal Comune, per iscritto, a mezzo lettera Racc. A.R. (o fax) entro giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla piena conoscenza del fatto.

- Al concessionario viene riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni del Comune; tale termine non può essere inferiore a giorni cinque (naturali e consecutivi) e superiore a giorni quindici (sempre naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento – da parte del concessionario – della nota di contestazione del fatto. Il concessionario ha facoltà di presentare proprie memorie giustificative e difensive sull'inadempienza riscontrata. Esaminate dette memorie – o trascorso infruttuosamente il termine assegnato – è facoltà del Comune, a insindacabile giudizio del competente Responsabile, applicare le relative sanzioni pecuniarie, mediante irrogazione della sanzione e, in caso di mancato versamento della stessa nei termini stabiliti dal Comune, mediante rivalsa sulla cauzione (escussione della fideiussione).

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme di legge, di regolamento o di atti amministrativi (nazionali, regionali o locali) in materia.

- L'applicazione della penale non estingue l'obbligo di adempiere da parte del concessionario né esclude la possibilità del Comune (o di soggetti terzi) di procedere legalmente per il risarcimento di eventuali ulteriori danni. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni in materia di risoluzione del contratto.

16. DOMICILIO DEL CONTRAENTE

Il concessionario deve comunicare all'Amministrazione comunale il domicilio presso cui inviare ogni eventuale comunicazione.

17. CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza”, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, il gestore, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

18. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ'

Il Concessionario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e in data 23 luglio 2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il protocollo di legalità è consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Vicenza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


Ai sensi delle vigenti norme in materie di privacy, i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per operazioni connesse alla presente gara, in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

21. NORMA DI RINVIO

Il gestore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto del servizio. Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento al Regolamento dei Contratti del Comune di Vicenza.

Vicenza, 27 giugno 2020

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena Munaretto



IL PRESIDENTE
Ing. Mario Carlotto



